



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate. Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, "*è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" ed ha "*la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive*" (sentenza n. 179/2007). Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto

dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*). In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014). Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo. Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema

armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*), art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

In merito al rendiconto 2019, relativo al comune di Fonte (TV), la Sezione si è espressa su esame delle relazioni ex art. 1, comma 166, L. 266/2005, con deliberazione n. 06/2023/PRSE.

Quanto al presente controllo finanziario, in relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota prot. Cdc n. 5573 del 22/09/2022. Il Sindaco e il Revisore hanno fornito riscontro con nota Cdc prot. n. 8895 del 9/12/2022 che si richiamerà per porzione in base ai corrispondenti paragrafi.

In proposito, la Sezione ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 relativa al Comune di Fonte (TV) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmenti di materia e compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Rendiconto 2020	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	577.192,11
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	399.592,38
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	365.200,87
Saldo delle partite finanziarie	0
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	577.192,11
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente al netto partite finanziarie	399.592,38
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	206.579,79
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	190.660,98
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	190.660,98
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	783.771,9
W2) Equilibrio di bilancio	590.253,36
W3) Equilibrio complessivo	555.861,85

¹ ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito, a rendiconto 2020, i seguenti esiti.

Per la parte corrente: 1) un risultato di competenza di parte corrente non negativo pari a euro 577.192,11, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018 e un equilibrio di bilancio di parte corrente di euro 399.592,38, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, risultante per effetto della risorse accantonate stanziare di parte corrente di importo di euro 28.064,39 e delle risorse vincolate di parte corrente di euro 149.535,34; 2) un equilibrio complessivo di parte corrente di euro 365.200,87 (per effetto della variazione degli accantonamenti di euro 34.391,51) ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019. L'avanzo utilizzato di parte accantonata per le spese correnti di cui al risultato contabile di amministrazione dell'esercizio 2019, è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione per importo pari a euro 4.177,00.

Per la parte capitale: 1) un risultato di competenza di parte capitale non negativo pari a euro 206.579,79, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018 e un equilibrio di bilancio di parte capitale di euro 190.660,98 ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019 per effetto delle risorse accantonate di euro 15.918,81; 2) un equilibrio complessivo di bilancio di parte capitale di euro 190.660,98 nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011. L'avanzo attinto dalla componente destinata agli investimenti di cui al risultato contabile di amministrazione dell'esercizio 2019, è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione per importo pari a euro 60.000. E' rinvenibile pertanto: 1) un risultato di competenza non negativo pari a euro 783.771,90, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018 e un equilibrio di bilancio di euro 590.253,36, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, per effetto delle risorse accantonate di euro

43.983,20 e delle risorse vincolate di euro 149.535,34; 2) un equilibrio complessivo di euro 555.861,85 ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019, risultante per effetto della variazione degli accantonamenti stanziati di euro 34.391,51.

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia a rendiconto e anche in sede previsionale, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Rendiconto 2020
Fondo cassa al 31/12/es. n	(+)	1.662.092,99
Totale residui attivi	(+)	1.018.110,55
Totale residui passivi	(-)	559.683,63
FPV in spesa di parte corrente	(-)	21.471,62
FPV in spesa di parte capitale	(-)	260.288,52
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.838.759,77
Totale accantonamenti	(-)	280.034
<i>di cui: FCDE</i>		<i>150.842,39</i>
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0</i>
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		<i>0</i>
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		<i>2.270</i>
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		<i>126.921,61</i>
Totale parte vincolata	(-)	288.685,18
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	278.594,15
Totale parte libera (avanzo)	(-)	991.446,44

Il risultato di amministrazione 2020 è positivo, anche con riferimento alla parte libera pari a euro 991.446,44, e rappresenta un *trend* in progressivo miglioramento di tali componenti. Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva in particolare quanto segue.

FONDO CONTENZIOSO

L'Ente dichiara nel questionario dei debiti fuori di bilancio che *“In occasione dell'avvio del sistema di contabilità armonizzata l'ente ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015, avendo riguardo alla data iniziale, alle ragioni, al valore nonché allo stato dello stesso.”* Da pag. 26 della relazione dell'Organo di revisione, si evince tuttavia che *non sono state accantonate, nel risultato di Amministrazione risorse per eventuali oneri da contenzioso”* e l'Ente stigmatizza che *“Nella relazione al bilancio l'Organo di revisione ha preso atto che non esistono contenziosi, e quindi non ci sono rischi di soccombenza”*. La Sezione ritiene in ogni caso opportuno invitare l'Ente a monitorare costantemente la situazione dei contenziosi in essere al fine di accantonare tempestivamente i potenziali oneri a corrispondente carico. Infatti, l'accantonamento per oneri contenziosi, risponde ad evidenti ragioni di prudenzialità e all'osservanza del principio di cui all'Allegato 4/2, punto 5/2, lettera h),

D. Lgs. 118/2011 (cfr. Corte conti Val d'Aosta, deliberazione n. 7/2022/PAR).

FCDE

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.. In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 100.850,62 al 31/12/2019, con un trend incrementale pari a euro 150.842.39 al 31/12/2020. Lo stesso accantonamento rappresenta una sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esazione iscritti ai titoli 1 e 3 di parte corrente, di rapporto percentuale a rendiconto 2020 del 23,79%.

INDENNITA' FINE MANDATO E ALTRI FONDI

Si rilevano inoltre accantonamenti (per aumenti contrattuali ecc.) per euro 21.127,51, inoltre euro 4.088,27 per indennità di fine mandato e altri fondi vari che determinano un ammontare complessivo degli accantonamenti pari a euro 126.921,61.

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'

L'Ente, ai sensi dell'art. 39 *ter* D. L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020 non ha utilizzato il fondo anticipazione di liquidità.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	382.130,73	276.395,34	72,33%
Tit.1 competenza	1.945.280,84	1.614.990,43	83,02%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	161.097,11	122.895,48	76,29%
Tit.3 competenza	360.569,05	200.411,68	55,58%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa. Il tasso di smaltimento dei residui iscritti non presenta particolari criticità.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	1.662.092,99
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-5,80

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. L'indicatore di tempestività

dei pagamenti risulta avere valore negativo, ossia attesta che i pagamenti sono stati effettuati con una media di 5,80 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture, e l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente. Si riscontra che l'Ente al 31/12 dell'esercizio 2020 non ha valorizzato alcuna componente vincolata per cassa. Al fine di verificare la corretta computazione dei vincoli tra le varie gestioni e tra gli esercizi, la Sezione ha chiesto di fornire chiarimenti, indicando a quanto ammontassero, al termine dell'esercizio, i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata e l'ammontare dei residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere al 31/12/2020. L'Ente ha esposto le proprie controdeduzioni *“Alla fine dell'esercizio 2020 non sono stati rilevati residui attivi relativi a risorse vincolate; i residui attivi relativi a trasferimenti destinati a spese di investimento, riguardano spese già sostenute in quanto la liquidazione è conseguente alla contabilizzazione e pagamento degli stati di avanzamento raggiunti. In merito ai residui passivi si rilevano € 58.885,56 relativi a risorse correlate all'emergenza epidemiologica da Covid19. Si evidenzia che l'entità dei saldi di cassa di questo Ente escludono il rischio che si verificino squilibri di bilancio in termini di cassa; tuttavia sarà cura dell'ufficio finanziario individuare i fondi vincolati che a fine anno sono stati incassati ma non ancora pagati, vincolando l'importo relativo in “cassa vincolata”:*

2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.547.868,0	1.789.548,0	2.333.047,5	1.905.451,6	1.662.092,9	2.153.489,5
0	0	1	8	9	9

Per quanto l'Ente attesti la capienza del fondo cassa, si replica il richiamo al precedente di questa Sezione (Deliberazione 06/2023/PRSE) che raccomanda il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'articolo 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Allo stesso modo, l'articolo 185 del TUEL impone, al comma 2, lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*. Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR (cfr. anche Sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 167/2020/PRSE).

INDEBITAMENTO

	2020
Debito complessivo a fine anno	461.520,96

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel ottenendo la percentuale del 0,68 d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti registrate nell'esercizio 2018. L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

RAPPORTI DEBITI/CREDITI TRA ENTE E ORGANISMI PARTECIPATI

Dalla lettura di pag 35 della relazione dell'Organo di revisione emerge che *“l'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j),*

d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati". L'Ente precisa ulteriormente a pag. 36 che "Nel caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, l'Organo di revisione dell'ente locale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale il quale, dovendo redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto – e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate – è tenuto ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011), coma da delibera Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 2/SEZAUT/2016/QMIG."

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente ha precisato che *"In merito ai crediti/debiti delle partecipate si conferma l'avvenuta circolarizzazione fra gli uffici finanziari del Comune e della ditta, confermando l'avvenuta asseverazione e conciliazione delle eventuali posizioni."*

La Sezione, a tal proposito, rammenta nuovamente all'Ente di vigilare sui propri enti e organismi partecipati e controllati, al fine di assolvere compiutamente e puntualmente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d. lgs. n. 126 del 2014 e di allegare dunque al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l'ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

Dalla lettura degli schemi di bilancio della Banca Dati Amministrazioni pubbliche e dalla relazione dell'Organo di revisione, in ordine alle risultanze del conto economico, si evince anche a rendiconto 2020 un risultato economico d'esercizio negativo (pari a euro – 494.909,88), sebbene la stessa voce presenti un trend in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. La Sezione rinnova all'Ente l'invito ad adeguarsi al principio generale o postulato n. 15, previsto dall'articolo 3, comma 1), del D. Lgs. n. 118/2011 *"L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/22 e al rendiconto 2020 del Comune di Fonte (TV), alle condizioni e secondo le modalità in parte motiva:

- 1) replica la presa d'atto in ordine alla mancata valorizzazione della cassa vincolata, rappresentando l'attivazione delle eventuali riserve prudenziali del caso;
- 2) rileva l'omessa valorizzazione dell'accantonamento a fondo rischi contenzioso, raccomandando la verifica costante circa l'applicazione prudenziale del principio contabile corrispondente;
- 3) rammenta l'Amministrazione comunale al puntuale e integrale adempimento in ordine all'asseverazione e conciliazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra Organismi partecipati ed Ente, ottemperando compiutamente alle disposizioni previste in materia;
- 4) rinnova l'invito all'Ente a porre attenzione alla copertura della perdita d'esercizio, raccomandando l'applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio anche nell'ambito del conto economico.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Fonte (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Anna Maria Di Donato